

ARTICOLO 2

(Obblighi del Comune)

1. A fronte del corrispettivo di cui all'art. 6, il COMUNE, al fine di consentire a RAI il regolare e legittimo esercizio dei Diritti, si impegna a consentire lo svolgimento, presso la città di Sanremo e nel rispetto di tutto quanto previsto nella presente Convenzione, del Festival (e relativo Red Carpet), articolato in 5 serate, nel rispetto delle direttive editoriali indicate da RAI e di quant'altro previsto nella presente Convenzione. In particolare, il COMUNE dovrà mettere a disposizione di RAI per un periodo di 80 (ottanta giorni) nell'ambito di ciascun anno di durata della presente Convenzione e per ciascuna edizione del Festival, fermo restando il diritto di opzione di cui al successivo comma 4, con oneri e spese a completo ed esclusivo carico del COMUNE, acquisendo il relativo diritto dai proprietari dei locali:
 - (i) quale *location* per lo svolgimento del Festival, i locali del Centro Ariston (Ariston – Ariston Roof Ritz – comprese le aree denominate "Red Room", "Blu Room" e il nuovo spazio accrediti allocato nell'edificio con accesso da Via Volturmo n 19 nonché il locale su strada dell'Ariston cd. "Vetrina", ed altri eventuali spazi che si rendessero necessari di proprietà dell'Ariston s.r.l.);
 - (ii) quale *location* per lo svolgimento della Prima Serata (come di seguito meglio definita), i locali del Centro Ariston (Ariston – Ariston Roof Ritz comprese le aree denominate "Red Room", "Blu Room" e il nuovo spazio accrediti allocato nell'edificio con accesso da Via Volturmo n 19 nonché il locale su strada dell'Ariston cd. "Vetrina" ed altri eventuali spazi che si rendessero necessari di proprietà dell'Ariston s.r.l.), nonché
 - (iii) altri spazi - ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo quelli indicati al successivo comma 2 - che si rendesse necessario occupare da parte di RAI per garantire le opportune misure di distanziamento e garantire, dunque, lo svolgimento in sicurezza del Festival, delle Manifestazioni Collaterali e di tutte le attività collegate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 che precede, resta altresì

inteso che, previo accordo tra le Parti, potranno essere utilizzati, sempre con oneri economici ad esclusivo carico del COMUNE, il Teatro Casinò Municipale di Sanremo ed il Palafiori, come *location* preferenziali per realizzare ulteriori programmi RAI e/o per effettuare eventuali collegamenti all'interno dei programmi RAI da trasmettere nella settimana (da domenica a domenica) del Festival oggetto della presente Convenzione anche per le attività di cui al successivo art. 4, con esclusione di tale utilizzo dal computo dei giorni di libera disponibilità sopra previsti.

3. La disponibilità delle sedi di spettacolo/*location* di cui al presente articolo 2 a favore di RAI s'intende comprensiva del personale, dei servizi e di tutto quanto necessario al funzionamento delle strutture stesse, ivi comprese le utenze per la realizzazione delle manifestazioni e le agibilità relative ai locali, escluse quelle strettamente collegate agli spazi di realizzazione dello spettacolo televisivo, che restano a carico di RAI. Inoltre, il COMUNE si impegna, con oneri e spese a suo esclusivo carico, ad effettuare presso il Palafiori – nel rispetto dei capitolati che saranno forniti da RAI - tutti gli interventi/lavori necessari per l'adeguamento anche della predetta *location* ad ospitare il Festival e a consentirne le relative riprese, ove le Parti dovessero decidere in tal senso.
4. Il COMUNE concede a RAI, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1331 c.c., un diritto di opzione per il prolungamento del periodo di cui al comma 1 per ulteriori 10 (dieci) giorni per ciascun anno di durata della presente Convenzione. Tale opzione si intende gratuita e potrà essere esercitata, disgiuntamente per ciascun anno di validità e anche per uno solo di tali anni, mediante comunicazione scritta, inviata mediante raccomandata A/R o PEC, entro i seguenti termini:
 - a) 31/01/2022 per l'anno 2022,
 - b) 15 giorni precedenti l'inizio dell'edizione 2023 del Festival.

In caso di esercizio dell'opzione, al Comune sarà riconosciuto un incremento del corrispettivo annuo pari ad ██████████

ARTICOLO 3

(Altri oneri economici e attività a carico del COMUNE)

1. A fronte del corrispettivo di cui all'art. 6, il COMUNE dovrà, per ciascuna

edizione del Festival e comunque per tutta la durata della presente Convenzione, fornire a RAI, a proprie esclusive cura e spese, le prestazioni di seguito elencate [REDACTED]

[REDACTED]

- a) messa a disposizione dei locali e delle attrezzature per Ufficio stampa e locali per altre emittenti radiotelevisive di cui al successivo art. 12, con le modalità specificate nello stesso articolo, [REDACTED]

[REDACTED]

ARTICOLO 12

(Ufficio stampa e locali per altre emittenti radiotelevisive)

- 1.** L'Ufficio Stampa del Festival e gli appositi locali destinati alle altre emittenti radiofoniche e televisive saranno organizzati e gestiti da RAI, in accordo con il COMUNE. Presso l'Ufficio Stampa del Festival potranno essere presenti altresì uno/due giornalista/i segnalati dal COMUNE – che dovranno essere preventivamente approvati da RAI - e il cui corrispettivo sarà a carico esclusivo del COMUNE medesimo. L'Ufficio Stampa del Festival sarà gestito dall'ufficio Relazioni con la Stampa di RAI ed avrà sede a Sanremo, ferme restando le esigenze organizzative e funzionali di RAI nonché quanto previsto dall'art. 17, presso il Centro Ariston e/o altra sede, adeguata al livello della manifestazione, stabilita di comune accordo tra le Parti. L'Ufficio Stampa del Festival sarà operativo nel periodo che sarà indicato con successiva comunicazione scritta da RAI.
- 2.** Le Parti concordano che quello sopra citato sarà l'unico Ufficio Stampa del Festival e che, anche al fine di non generare confusione, non dovranno essere costituiti dalle Parti altri Uffici stampa relativi al Festival (e/o alle manifestazioni connesse) in altre città.
- 3.** In particolare, saranno delegati all'Ufficio Stampa sopra citato i seguenti compiti:
 - a)** organizzazione dell'Ufficio e dei locali destinati ad ospitare gli inviati dei quotidiani, dei periodici, dei siti web, delle agenzie fotografiche e delle altre emittenti radiofoniche e televisive;
 - b)** scelta del personale che ne farà parte, fatto salvo l'inserimento del giornalista segnalato dal COMUNE ai sensi del precedente comma 1;
 - c)** raccolta delle richieste di accredito giornalistico, radiofonico e televisivo per il Festival, d'intesa con il "COMUNE";
 - d)** rilascio dei tesserini di accredito ai giornalisti di quotidiani, periodici, web, radio e televisioni ed ai fotoreporters, in accordo con il COMUNE;
 - e)** diffusione di comunicati stampa prima e durante la manifestazione con notizie ufficiali del Festival, salvo la possibilità del COMUNE di eventuali osservazioni;
 - f)** organizzazione di conferenze stampa: una quotidiana nel corso della settimana del Festival; una nella fase preparatoria a Sanremo, con la

possibilità di prevederne un'altra, eventualmente e successivamente, a Roma nelle settimane precedenti il Festival;

g) distribuzione di materiale propagandistico, informativo e discografico offerto dalle case discografiche o da altre ditte legate a RAI da accordi di sponsorizzazione di cui al precedente art. 8, salvo la possibilità del COMUNE di eventuali osservazioni.

4. Resta inteso che saranno a carico del COMUNE gli oneri relativi alla disponibilità dell'Ufficio Stampa e dei locali di cui al precedente primo comma del presente articolo. Tale disponibilità si intende comprensiva dei locali (ivi compreso il servizio di pulizia), degli arredi (ivi compresi i servizi di trasporto, montaggio e smontaggio dei medesimi), delle utenze, dell'installazione e dei collegamenti mediante i necessari mezzi di comunicazione, nonché del noleggio di computer, fotoriproduttori, telefax, e di altro materiale strettamente occorrente e dell'eventuale assistenza tecnica, in misura non inferiore alle dotazioni già individuate per le precedenti edizioni del Festival e che saranno indicate al COMUNE, come di consueto, con comunicazione separata 40 giorni prima dell'inizio del Festival.
5. Tutti i locali messi a disposizione del COMUNE ai sensi della presente Convenzione dovranno essere privi di elementi aventi, direttamente e/o indirettamente, natura pubblicitaria, salvo quelli preventivamente autorizzati da RAI, nonché adeguati alla normativa di sicurezza e idonei a consentire la presenza dei soggetti nel rispetto delle misure di distanziamento previste dalla normativa in materia di Covid-19 *ratione temporis* vigenti.